



COMUNICATO STAMPA n. 202/24

Lussemburgo, 19 dicembre 2024

Sentenza della Corte nella causa C-295/23 | Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft

La partecipazione di investitori puramente finanziari in una società di avvocati può essere vietata

Un siffatto divieto è giustificato al fine di garantire l'indipendenza degli avvocati

Uno Stato membro può vietare la partecipazione di investitori puramente finanziari al capitale di una società di avvocati. Una siffatta restrizione della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali è giustificata dall'obiettivo di garantire che gli avvocati possano esercitare la loro professione in modo indipendente e nel rispetto dei loro obblighi professionali e deontologici.

La società di avvocati tedesca Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft ha impugnato, dinanzi al Consiglio di disciplina degli avvocati del foro di Baviera (Germania) una decisione dell'Ordine forense di Monaco di Baviera, del 9 novembre 2021, che ne ha disposto la cancellazione dall'albo per il fatto che una società a responsabilità limitata austriaca ne ha acquisito alcune quote sociali ¹ a fini puramente finanziari. Infatti, secondo la normativa tedesca vigente all'epoca solo gli avvocati e i membri di determinate professioni liberali potevano diventare soci di una società di avvocati ².

Il Consiglio di disciplina degli avvocati del foro di Baviera ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità di tale normativa con il diritto dell'Unione.

La Corte risponde che **il diritto dell'Unione** e, per l'esattezza, la libera circolazione dei capitali e la direttiva sui servizi ³, che concretizza la libertà di stabilimento, **non ostano** a una normativa nazionale che vieta il trasferimento delle quote sociali di una società di avvocati a un investitore puramente finanziario ⁴ e che prevede, in caso di violazione di tale normativa, la cancellazione della società dall'albo.

Questa restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Infatti, uno Stato membro ha il diritto di ritenere che un avvocato non sia in grado di esercitare la sua professione in modo indipendente e nel rispetto dei suoi obblighi professionali e deontologici qualora appartenga a una società in cui taluni soci siano persone che agiscano esclusivamente come investitori puramente finanziari, senza esercitare la professione di avvocato o un'altra professione soggetta a norme analoghe. Una restrizione siffatta non eccede quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Per l'esattezza, 51 delle 100 quote sociali.

² A seguito di una modifica del regolamento federale sullo statuto degli avvocati, entrata in vigore il 1° agosto 2022, questa facoltà è stata estesa ai membri di altre professioni liberali.

³ [Direttiva 2006/123/CE](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

⁴ Il quale non intenda svolgere una determinata attività professionale all'interno di tale società.